

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Nuove prove in appello, idoneità a fornire un contributo decisivo all'accertamento della verità materiale

Il ridimensionamento del sistema delle preclusioni consentito, in via eccezionale, dall'[art. 345 c.p.c., comma 3](#) opera allorchè si sia in presenza di prove che, per il loro spessore, siano idonee a fornire un contributo decisivo all'accertamento della verità materiale, restando di contro salva in tutti i restanti casi l'ultrattività delle preclusioni già verificatesi in primo grado. Infatti, le prove "indispensabili" di cui al [cit. art. 345, comma 3](#) non si identificano di certo in quelle "rilevanti", da dedurre nei termini che, a seconda della disciplina ratione temporis applicabile, sono previsti dagli [artt. 183 e 184 c.p.c.](#) Ebbene, contrapporre a una prova già ammessa ed esperita in primo grado una prova contraria (diretta o indiretta) non implica che quest'ultima sia, per ciò solo, munita di una maggiore decisività rispetto a quella già assunta.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 22.4.2016, n. 8216

...omissis...

Il primo motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., comma 3.

Secondo il ricorrente, non essendosi svolto il contraddittorio in primo grado per la sua contumacia, e viste le contestazioni da lui mosse alla sentenza impugnata e alle deposizioni testimoniali raccolte dal tribunale in una fase del giudizio in cui lo stesso dddddd non aveva potuto difendersi in modo adeguato, la corte di merito avrebbe dovuto sentire, a norma dell'art. 345 c.p.c., comma 3, i testimoni indicati dall'appellante nell'atto d'impugnazione, rinnovando eventualmente l'esame dei testimoni di controparte escussi in primo grado, e - tenuto conto di quanto documentato nella consulenza tecnica di parte del 17 gennaio 2011 -, avrebbe dovuto comunque disporre una consulenza tecnica d'ufficio.

Il motivo è infondato.

L'istante, pur dolendosi del mancato esercizio, da parte della corte di merito, del potere di dare ingresso alle prove connotate dal nominato attributo della indispensabilità, manca di chiarire, in modo puntuale e analitico - avendo cioè riguardo alle singole circostanze da dimostrarsi - le ragioni per cui la prova di cui ha richiesto l'ammissione debba considerarsi munita di un'influenza causale più incisiva rispetto a quella su cui i giudici di merito hanno fondato la decisione finale della controversia. Nè una tale influenza è desumibile dal capitolato di prova articolato dal ricorrente.

E' da rilevare, in proposito, che il ridimensionamento del sistema delle preclusioni consentito, in via eccezionale, dall'art. 345 c.p.c., comma 3 operi allorchè si sia in presenza di prove che, per il loro spessore, siano idonee a fornire un contributo decisivo all'accertamento della verità materiale, restando di contro salva in tutti i restanti casi l'ultrattività delle preclusioni già verificatesi in primo grado (Cass. S.U. 20 aprile 2005, n. 8203).

Infatti, le prove "indispensabili" di cui al cit. art. 345, comma 3 non si identificano di certo in quelle "rilevanti", da dedurre nei termini che, a seconda della disciplina ratione temporis applicabile, sono previsti dagli artt. 183 e 184 c.p.c.. Ebbene, contrapporre a una prova già ammessa ed esperita in primo grado una prova contraria (diretta o indiretta) non implica che quest'ultima sia, per ciò solo, munita di una maggiore decisività rispetto a quella già assunta. Sul punto, la pronuncia impugnata si sottrae perciò a censura.

Con particolare riguardo alla consulenza tecnica d'ufficio, va poi osservato che la stessa non costituisce, notoriamente, un mezzo di prova, sicchè non può farsi rientrare nella invocata previsione dell'art. 345 c.p.c., comma 3. Oltretutto, il ricorrente si duole del mancato esperimento di un accertamento peritale, condotto attraverso l'operato di un C.T.U., sulla base di quanto risulterebbe esposto in una consulenza tecnica di parte. Atto, questo, che - oltre a non essere riprodotto nel ricorso, il quale, perciò, sul punto si mostra carente di autosufficienza - contiene, per sua natura, delle semplici allegazioni difensive di contenuto tecnico, che il giudice di merito poteva disattendere senza obbligo di analizzarle e confutarle (per tutte: Cass. 26 settembre 2006, n. 20821; Cass. 29 gennaio 2010, n. 2063).

Col secondo mezzo è denunciata omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. La corte distrettuale - spiega il ricorrente - non aveva preso nella debita considerazione il dato della totale difformità tra quanto affermato dai testimoni da lui indicati ed escussi nel corso del procedimento per l'usucapione speciale della piccola proprietà rurale e quanto dichiarato avanti al tribunale dai testimoni della parte avversa.

Il motivo è anzitutto carente di autosufficienza in quanto non riproduce i contenuti delle deposizioni testimoniali contrastanti.

Peraltro, la corte di appello ha adeguatamente spiegato le ragioni che l'hanno indotta ad attribuire maggior credito ai testimoni escussi nel corso del presente giudizio (rispetto a quelli sentiti nel procedimento per l'accertamento dell'usucapione della piccola proprietà rurale ex art. 1159 bis c.c.). Nè il sindacato della Corte sulla sufficienza e congruità della motivazione può tradursi in un riesame delle risultanze probatorie, essendo la stessa investita della facoltà di controllo, sotto il profilo della

correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011, n. 27197; Cass. 6 aprile 2011, n. 7921; Cass. 21 settembre 2006, n. 20455; Cass. 4 aprile 2006, n. 7846; Cass. 89 settembre 2004, n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004, n. 2357).

Col terzo motivo la sentenza impugnata è censurata per violazione e falsa applicazione dell'art. 160 c.p.c.. Deduce il ricorrente che in base a detta norma la notificazione è nulla se vi è incertezza assoluta sulla data; nel caso in esame l'atto di citazione in primo grado risultava redatto il 22 luglio 2005, data in cui risultava rilasciata anche la procura alle liti, mentre la notificazione dell'atto risultava essere avvenuta un giorno prima, e cioè il 21 luglio 2005: ciò che era evidentemente impossibile. Nè poteva ritenersi che l'atto avesse raggiunto il suo scopo, posto che il ricorrente non si era costituito in primo grado e con la prima difesa aveva eccepito la nullità della notificazione.

Il quarto motivo prospetta infine la nullità delle due sentenze e dei due procedimenti, di primo e di secondo grado, siccome dipendenti dalla nullità della notificazione denunciata con il terzo motivo.

I due motivi non appaiono fondati.

Ha osservato la corte distrettuale che la data della notifica della citazione avanti al tribunale riportata nell'esemplare dell'atto in possesso dell'appellante - 21 luglio 2005 - divergeva da quella che figurava nell'esemplare dell'atto nella disponibilità degli appellati, nel quale era riportata la diversa data del 22 luglio 2005.

E' inoltre pacifico che la citazione recasse la data del 22 luglio 2005.

Come è evidente, la copia della notificazione ricevuta dall'odierno ricorrente presenta un mero errore materiale, dal momento che la citazione datata 22 luglio non poteva essere recapitata al destinatario il giorno precedente. E l'errore è confermato dal fatto che la relata dell'originale notificato, tornato nella disponibilità degli odierni controricorrenti, indica la diversa data del 21 luglio, che deve invece reputarsi corretta.

Ciò posto, l'incertezza della data di notificazione, per spiegare effetti invalidanti a norma dell'art. 160 c.p.c., deve essere assoluta, tale, cioè, da non permettere di individuare la data effettiva, neppure per relationem, e perciò non è ipotizzabile nel caso di errore materiale riconoscibile alla stregua degli elementi forniti dall'atto notificato (Cass. 14 dicembre 1983, n. 7374).

Il ricorso va in conclusione respinto, con il favore delle spese per i controricorrenti.

pqm

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 23 febbraio 2016.